

Prot. n. 29

Spett.le  
COMUNE DI MISTERBIANCO

c.a. *Ing. Vincenzo Orlando* (RUP)

Spett.le  
U.R.E.G.A. Sez. Catania

p.c. *Ing. Gea Rosanna Ingrassia* (Presidente)

Catania, 24 marzo 2017

**Oggetto: bando di gara “lavori riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di pubblica illuminazione”.**

Importo complessivo appalto: € 3.480.440,92. Termine offerte: 12 aprile 2017

\*\*\*

Con riferimento alla procedura in oggetto, a seguito di segnalazioni da parte di alcuni operatori economici, rileviamo quanto segue.

La valutazione dell’offerta tecnica ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio (massimo 75/100) sarà condotta sulla base di criteri e sub criteri indicati nel disciplinare. Tra questi è indicato “il risparmio energetico” (criterio 2 – punteggio massimo 60/75) al cui interno sono puntualizzati alcuni sub-criteri di valutazione delle offerte.

Alcuni di tali sub-criteri sembrerebbero postulare specifiche tecniche degli apparecchi da installare, di oltremisura peculiarità e comunque tale da rendere eccessivamente gravoso il loro approvvigionamento nel mercato italiano.

Ci si riferisce, segnatamente, all’elemento 2.3 concernente il “grado di efficienza della lente installata negli apparecchi e Fattore di Manutenzione (FM)”, per valutare il quale si farà riferimento al “*FM ≥ 0,8 per apparecchi con gruppo ottico realizzato in riflettori di alluminio o schermo di protezione in vetro*”, e all’elemento 2.4 riguardante il “grado di protezione degli apparecchi” da valutarsi sulla base, tra l’altro, della “*presenza di un dispositivo di protezione da sovratensioni atto a proteggere l’intero corpo illuminante con livello pari almeno a 9 kV modo comune e 10 kV modo differenziale...*”. Entrambi gli elementi, contribuiranno all’eventuale attribuzione di un punteggio massimo pari a 10/60 per ciascuno di essi, sì da diventare determinanti ai fini del raggiungimento del punteggio massimo e della derivata aggiudicazione.

Da una ricerca di mercato alcune imprese hanno rilevato una consistenza fin troppo esigua dell’offerta di corpi illuminanti con le suddette caratteristiche tecniche, e comunque di rilevanza dimensionale inadeguata ad attrarre il congruo numero di concorrenti, e perciò tale da indirizzare le previsioni di gara siccome auspicabili nella ricerca eccessivamente ristretta di materiali e tecnologie avanzate - e quindi di soluzioni migliorative sul risparmio ed efficientamento energetico - prive dell’adeguata eco di mercato.

Invero in merito alle “**specifiche tecniche**”, soccorre la disciplina nazionale prevista all’art. 68 D.lgs. n. 50/2016 (speculare alla direttiva 2014/24/UE considerando n. 74 e art. 42), prescrivendo che le stesse fissate dai

committenti pubblici devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza. Di conseguenza, chiarisce il legislatore eurounitario **“le specifiche tecniche dovrebbero essere redatte in modo da evitare di restringere artificialmente la concorrenza mediante requisiti che favoriscano uno specifico operatore economico in quanto rispecchiano le principali caratteristiche delle forniture, dei servizi o dei lavori”**.

Per quanto sopra premesso e considerato, si teme che possa vanificarsi la massima partecipazione alla procedura in oggetto e che le specifiche tecniche indicate ai fini della valutazione dell'offerta tecnica possano creare distorsioni della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, con effetti negativi sui meccanismi di formazione della domanda pubblica e perciò sul costo dei beni, dei servizi o dei lavori appaltati.

Pertanto auspichiamo che valutate al meglio le ns. osservazioni, al fine di modificare le clausole esaminate.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore  
*Giovanni Fragola*